

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^a SEZIONE

L.N.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 138/CGF

(2009/2010)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 22 gennaio 2010, ha adottato le seguenti decisioni:

1° Collegio composto dai Signori:

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DELLA SALERNITANA CALCIO 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 30.000,00 CON DIFFIDA, INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SALERNITANA/BRESCIA DEL 5.1.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 165 del 6.1.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Salernitana Calcio 1919 di Salerno e dispone, come richiesto dalla reclamante, l'addebito della tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Dr. Salvatore Mezzacapo – Componenti; Dr. Giuseppe Gualtieri – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

2) RICORSO DELL'A.C. MILAN AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA JUVENTUS/MILAN DEL 10.1.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 167 del 12.1.2010)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.C. Milan di Milano riduce la sanzione inflitta all'ammenda di € 10.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 22 gennaio 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete